

I rapporti tra il DPR n. 59/2013 e le altre normative di settore

Diffide, sospensioni, revoche e sanzioni in materia di scarichi dopo l'AUA

A cura di Mauro Kusturin

La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale si relaziona con le altre normative in materia ambientale, ove il titolo unico va a sostituire le specifiche autorizzazioni e\o comunicazioni: difatti, l'AUA interagisce con le norme sui rifiuti, sulle emissioni in atmosfera, sul rumore e sugli scarichi.

Il presente contributo è focalizzato sugli aspetti inerenti la tutela delle acque.

Le interazioni vanno, appunto, dall'autorizzazione (allo scarico) sostituita alle procedure per il rilascio e\o rinnovo, nonché alle modifiche dell'atto unico.

Questi rapporti tra le varie norme, hanno fatto sorgere il dubbio agli "addetti ai lavori" su quanto il DPR AUA può incidere sui procedimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione unica, con particolar attenzione agli iter relativi a sanzioni o atti che vanno a intaccare, modificare e\o limitare la validità dell'AUA.

Tralasciando l'argomento modifiche, già trattato in un articolo pubblicato su questa testata lo scorso febbraio, è necessario dare rilevanza ai procedimenti di diffida, sospensione e\o revoca dell'atto autorizzativo, nonché all'argomento sanzioni.

In materia tutela delle acque, il Testo Unico dispone all'articolo 130 che *"... in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:*

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente."*

Ricordiamo che, anche sugli altri comparti ambientali, esistono disposizioni analoghe: per esempio, sulle emissioni in atmosfera l'articolo 278 sancisce che *"In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ... l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:*

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*

b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente."

Gli articoli succitati sono quasi identici nella forma e nel contenuto: tuttavia, va segnalato, nei casi di sospensione\revoca, che i due articoli presentano una differenza considerevole, dovuta agli effetti prodotti dalle inosservanze sulla salute pubblica e sull'ambiente.

Infatti, se analizziamo gli ultimi due punti di entrambi gli articoli, rileviamo che nell'art. 130:

...

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente."

mentre per l'art. 278

...

b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente."

Quindi, se per le emissioni in atmosfera basta uno solo dei presupposti sopra riportati, per gli scarichi sono necessari entrambi, al fine di poter sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico e di conseguenza l'AUA.

In conclusione, vanno osservate attentamente le disposizioni di settore al fine di poter agire correttamente per attivare le idonee procedure limitanti e\o inibitorie relative al documento autorizzativo unico.

Tuttavia, questo non è l'unico problema: il dubbio amletico può sorgere sull'iter da seguire nell'applicare una diffida, una sospensione o addirittura la revoca dell'AUA.

Sulla base della normativa di settore, l'autorità competente provvedeva, prima dell'AUA, a inoltrare diffide, sospensioni, revoche, così come le Province in materia di scarichi (vedi art. 130 D. Lgs. n. 152/2006). Con l'avvento del regolamento AUA, sono sorti interrogativi relativi alle suddette procedure.

Il dubbio è inerente se tali provvedimenti (diffide, sospensioni, revoche) devono essere eseguiti dall'autorità competente o dal SUAP e se gli stessi devono passare attraverso il predetto Sportello.

A tal proposito, è doveroso precisare che i regolamenti sono un insieme di norme che regola un determinato ambito: i regolamenti governativi, come i DPR, hanno importanza secondaria rispetto alle leggi (o decreti legislativi), a condizione che siano pubblicati soltanto come tali. Pertanto, se un argomento è disciplinato da una legge e da un regolamento, dal punto di vista giuridico, si è tenuti a rispettare la legge.

Ciò premesso, vien da sé che le diffide, le sospensioni e\o le revoche debbano essere emanate dall'autorità amministrativa competente, come le Province nei casi delle prescrizioni relative agli scarichi.

L'altro dubbio, relativo al passaggio dei predetti atti attraverso il SUAP, può creare più di qualche quesito: si ritiene logico, tuttavia, che per quanto riguarda le diffide, queste possano essere notificate direttamente al "titolare allo scarico", senza passare attraverso il SUAP, in quanto sono costituite da note a firma del dirigente responsabile della Provincia competente per territorio.

Per le sospensioni e\o le revoche delle autorizzazioni allo scarico e, quindi, delle AUA, si reputa necessario un atto parigrado dell'adozione (solitamente una determinazione dirigenziale), in quanto va a limitare, inibire e\o cancellare il precedente atto autorizzativo: in questi casi, si rende necessario il doppio passaggio, affinché il SUAP prenda atto con proprio provvedimento dell'avvenuta sospensione\revoca, analogamente a quanto fatto nel procedimento di rilascio dell'AUA, a seguito dell'adozione da parte della competente Provincia.

Infine, l'ultimo dubbio riguarda il sistema sanzionatorio.

Il regolamento AUA non fa alcun cenno a sanzioni, né amministrative, né penali.

La soluzione più ovvia, visto quanto detto, consiste nell'applicazione delle "vecchie" sanzioni vigenti per le varie materie ambientali; questo, però, non esclude la possibilità che possano derivarne contenziosi amministrativi e\o penali sulle inosservanze alle disposizioni dettate dalle AUA.

In conclusione, un intervento del legislatore sarebbe idoneo a evitare l'eventuale caos giurisprudenziale e dottrinale sull'argomento.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 22 ottobre 2018